

# **ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI MACERATA**

## **PREINTESA**

### **ACCORDO INTEGRATIVO DI ENTE PER L'ANNO 2024**

Attuativo del CCNL sottoscritto in data 9/05/2022

e dei CCNL sottoscritti negli anni precedenti per il personale del Comparto Enti Pubblici non economici

Il giorno 10 del mese di ottobre dell'anno 2023 alle ore 15,00 presso la sede dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Macerata ha avuto luogo un incontro per la contrattazione integrativa di Ente per l'anno 2023 finalizzata a incrementare la produttività e la qualità del servizio e di sostenere i processi di riorganizzazione e di innovazione tecnologica ed organizzativa.

Sono presenti per la parte pubblica il Presidente Di Tuccio Sandro e la sig.ra Stura Annarita rappresentante sindacale della Cisl Fp - RSU e dipendente dell'Ente.

#### **Premessa**

L'accordo in materia di contrattazione integrativa di ente, muove dall'esigenza di realizzare compiutamente il processo di riorganizzazione dell'Ente, finalizzato a garantire una migliore qualità dei servizi, in una logica di miglioramento della produttività e dell'efficienza sempre più rispondente ai bisogni dell'utenza.

Il presente accordo, quindi, è finalizzato al sostegno della programmazione e degli obiettivi strategici ed operativi dell'Ente, attraverso un impiego delle retribuzioni accessorie volto a riconoscere e valorizzare impegni e responsabilità, collettivi ed individuali, nella prospettiva di dare compiuta attuazione al CCNL 2019/2021.

Le parti concordano quanto segue:

#### **1. Campo di applicazione e durata**

Il presente Contratto Collettivo integrativo si applica al personale dipendente dell'Ordine. Il presente Contratto Collettivo Integrativo ha efficacia per il periodo che va dalla data di sottoscrizione, sino al 31 dicembre 2024.

#### **2. Sistema delle relazioni sindacali**

Le relazioni sindacali sono regolate dalle norme di cui al CCNL per il personale del comparto delle Amministrazioni Centrali (di seguito anche CCNL o CCNL di comparto) in vigore durante il periodo di vigenza del presente accordo integrativo.

#### **3. Sistema di classificazione del personale**

Il sistema di classificazione del personale segue lo schema previsto dall'art. 13 del CCNL 16 febbraio 1999 e delle modifiche ad esso introdotte dal CCNL 1° ottobre

2007, tenendo conto delle declaratorie di ciascuna Area professionale contenute nell'allegato B del CCNL 1 ottobre 2007 e s.m..

Ai sensi degli art. 13 e 18 CCNL di comparto 2019-2021, come indicato dalla tabella 2, di seguito la nuova classificazione:

- AREA FUNZIONARI n. 1 unità (ex area C)
- AREA ASSISTENTI n. 1 unità 50% (ex area B)

#### **4. Sviluppi economici**

Fatto salvo diverse previsioni della normativa di riferimento vigente in materia nel periodo di validità del presente accordo, i criteri per gli sviluppi economici all'interno delle Aree, e tra le aree sono:

- a) Gli sviluppi economici all'interno delle Aree si realizzano mediante l'attribuzione del differenziale stipendiale previsto dalla tabella 1 del CCNL da corrispondersi mensilmente per tredici mensilità (art. 14 CCNL)
- b) Le progressioni tra le Aree si realizzano mediante procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di procedimenti disciplinare, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dell'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti (art. 17 CCNL).

Gli sviluppi economici avvengono con decorrenza fissa dal 1 gennaio di ciascun anno.

Non sono previsti sviluppi economici o progressioni tra le aree per l'anno 2024.

#### **5. Orario di lavoro**

L'orario di lavoro è stabilito in 36 ore per il tempo pieno e 18 ore per il tempo parziale. Si articola su sei giorni per il tempo pieno e su 4 giorni per il part-time.

#### **6. Fondo per i trattamenti accessori del personale**

E' istituito il Fondo per i trattamenti accessori del personale ricompreso nelle ex area B e C, ora Area Funzionari e Assistenti, ai sensi degli art. 76, commi 2 e 3 e dell'art. 89 CCNL del 12/02/2018.

Il fondo è stato incrementato nell'anno 2023 secondo quanto stabilito dall'art. 49 comma 3 CCNL 2019-2021. L'indennità di ente verrà assorbita a partire dal mese di novembre 2022, così come stabilito dall'art. 52 CCNL 2019-2022 (tabella G).

#### **7. Utilizzo del Fondo per i trattamenti accessori del personale**

Il fondo per i trattamenti accessori del personale verrà utilizzato per i seguenti istituti:

- ✓ Corresponsione dei compensi diretti ad incentivare la produttività, secondo i criteri di seguito individuati.

I compensi diretti ad incentivare la produttività sono erogati sulla base del grado di raggiungimento dell'obiettivo attribuito al personale dipendente, sulla base del

raggiungimento dell'obiettivo attribuito. Sarà cura dell'Ente verificare periodicamente il raggiungimento degli obiettivi.

#### **8. Fissazione obiettivi 2024**

Alla luce della contrattazione decentrata vengono definiti gli obiettivi per l'anno 2024.

- Gestione ed aggiornamento Albo Nazionale
- Mantenimento dello standard di efficienza e qualità dell'ufficio di segreteria
- Aggiornamento dati sito web
- Adempimenti normativi MEF
- Controllo e verifica pagamento quote associative
- Adempimenti Anac
- Tenuta delle scritture contabili

I compensi verranno erogati mensilmente.

#### **9. Sicurezza sul lavoro**

Le parti garantiranno, nell'ambito delle proprie competenze, la piena attuazione delle disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza di cui al D.lgs n. 626/94 – Dlgs 82/2088 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **10. Accordo programmatico per l'anno 2025**

Le parti convengono che la prossima contrattazione per l'anno 2025 verrà convocata per il mese di aprile 2024 e che in tale contesto verrà valutata una piattaforma programmatica.

#### **11. Formazione**

Le parti concordano di utilizzare la quota annua prevista pari all'1% del monte salari per la formazione.

#### **12. Permessi di malattia**

Ai dipendenti sono concessi permessi di malattia giornalieri fino ad un massimo di ore tre.

#### **13. Norme finali**

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Contratto, si rinvia alle disposizioni contenute nei precedenti accordi integrativi.

L'efficacia del presente contratto integrativo sarà subordinata alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo dell'Ordine senza modifica allo stesso. Le eventuali modifiche dovranno essere preventivamente ricontrattate in successiva delegazione trattante da riconvocarsi entro novembre 2023.

Per le OOSS \_\_\_\_\_ Rag. Annarita Stura

Per l' OPI di Macerata \_\_\_\_\_ Dott. Sandro Di Tuccio

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L. 39/9*